

DELIBERAZIONE 18 NOVEMBRE 2025

501/2025/R/IDR

**APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL QUARTO
PERIODO REGOLATORIO, PROPOSTO DALL'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-
ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) PER IL GESTORE HERA S.P.A.
(OPERANTE NEL SUB AMBITO - FERRARA)**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1362^a riunione del 18 novembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", come convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” (di seguito: D.M. 93/17) e, in particolare, l’articolo 18;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” (di seguito: d.lgs. 18/23);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il relativo Allegato 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” (di seguito: RQSII), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A (di seguito: TICSI);

- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)", come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)" (di seguito: RQTI), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";
- le deliberazioni dell'Autorità 6 marzo 2014, 99/2014/R/IDR; 7 agosto 2014, 433/2014/R/IDR; 1 dicembre 2016, 715/2016/R/IDR e 20 novembre 2018, 597/2018/R/IDR, recanti l'approvazione delle predisposizioni tariffarie proposte dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) per il gestore HERA S.p.A. (operante nel sub ambito – Ferrara), sulla base della regolazione *pro tempore* vigente;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)", come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante "Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni", come successivamente modificata e integrata;
- la determina 11 dicembre 2019, 41/2019/IDR-DSAI, recante "Avvio di procedimento sanzionatorio e prescrivito in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato" (di seguito: determina 41/2019/IDR-DSAI);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR), recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3", e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-3);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)";
- la deliberazione dell'Autorità 8 settembre 2020, 332/2020/R/IDR, recante "Procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall'articolo 18, comma 5, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93" (di seguito: deliberazione 332/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2022, 149/2022/S/IDR, recante "Irrogazione di

- una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 149/2022/S/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 229/2022/R/IDR, recante “Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 64/2023/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 442/2023/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 476/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”, e, in particolare, il relativo Allegato B;
 - la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 477/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”, e, in particolare, il relativo Allegato B;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 541/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina sulla regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato. Orientamenti finali”;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 543/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 543/2023/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-4);
 - la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 37/2024/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, di cui al titolo XIII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 37/2024/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 39/2024/R/IDR, recante “Avvio di

procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo VII dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)" (di seguito: deliberazione 39/2024/R/IDR);

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR, recante "Avvio della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore di resilienza idrica" (di seguito: deliberazione 595/2024/R/IDR);
- il Comunicato dell'Autorità 5 febbraio 2024, recante "Raccolta dati: Qualità contrattuale del SII – anno 2023" (di seguito: Comunicato 5 febbraio 2024);
- il Comunicato dell'Autorità 9 febbraio 2024, recante "Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2024)" (di seguito: Comunicato 9 febbraio 2024);
- la determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR" (di seguito: determina 1/2024-DTAC);
- l'istanza di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17, formulata - con comunicazione prot. ARERA 29466 del 18 settembre 2020 - per il gestore HERA S.p.A. (operante nel sub ambito – Ferrara);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi da ATERSIR per il gestore sopra menzionato con riferimento alle predisposizioni tariffarie relative al terzo periodo regolatorio 2020-2023 (ai sensi delle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR);
- i dati, gli atti e i documenti relativi al medesimo gestore, trasmessi in data 29 ottobre 2024 dal citato Ente di governo dell'ambito ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, nonché della determina 1/2024-DTAC;
- le successive comunicazioni trasmesse dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto (da ultimo, in data 10 novembre 2025) recanti integrazioni documentali e aggiornamenti dei dati e delle elaborazioni tariffarie di cui ai precedenti alinea.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *"le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici"*, all'uopo precisando che tali

funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”;
- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti - con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che restano ferme “le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità” (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di “Tariffe” (articolo 26), che siano altresì fatte salve “le disposizioni contenute nelle norme di settore” e che - alla luce di tali presupposti - gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi “in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell’Unione europea in materia”.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di un ampio processo partecipativo nell’ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 442/2023/R/IDR e 543/2023/R/IDR, con deliberazione 639/2023/R/IDR, l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4), anche tenendo conto dell’aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottato con deliberazione 637/2023/R/IDR, in particolare allo scopo di favorire un’efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;

- nello specifico, è stata adottata una nuova metodologia tariffaria per il quarto periodo regolatorio prevedendo, tra l'altro:
 - un consolidamento delle regole previgenti in grado di favorire la spesa per investimenti (come determinata anche alla luce del citato aggiornamento della regolazione della qualità tecnica) e di promuovere una crescente efficienza gestionale (ferma restando l'attenzione alle specificità dei singoli contesti, che connotano l'asimmetria);
 - in particolare, modalità più efficaci per sostenere la spesa per investimenti nei contesti nei quali non è ancora stato possibile fruire dei benefici generalmente apportati dalla regolazione settoriale, declinando misure per il superamento delle seguenti criticità: *i)* limitata spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture *upstream* che, per loro stessa natura, non possono essere esaustivamente considerate nell'ambito delle programmazioni richieste per la gestione del servizio idrico integrato; *ii)* ritardi e carenze nell'implementazione dei piani per il superamento dell'eventuale mancanza dei prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica; *iii)* mancato conseguimento della necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere da parte di alcuni gestori di ambito tale da rendere difficile la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili;
 - un aggiornamento della trattazione della componente a copertura del costo di energia elettrica, in grado di tenere conto sia dell'evoluzione delle condizioni nei mercati, sia della dimensione gestionale e delle caratteristiche tecniche di produzione dei servizi idrici e che - alla luce della molteplicità delle possibili *policy* di acquisto, nonché della perdurante volatilità nei mercati di approvvigionamento - consideri anche i possibili effetti conseguenti a una dispersione di valori rispetto al *benchmark*, attraverso un congruo intervallo di tolleranza;
 - un'estensione dell'approccio già adottato nel MTI-3 per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del *Climate Change*, al fine di potenziarne l'efficacia, anche disciplinando un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione, di cui all'articolo 36-*bis* dell'MTI-3, per incentivare (tramite l'attribuzione di premialità) il riutilizzo delle acque reflue depurate (incentivo al riuso nel rispetto del principio di "*Water Conservation*") e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata (incentivando il risparmio energetico e/o l'autoproduzione di energia);
 - alcuni accorgimenti volti ad accompagnare (favorendone il completamento) i processi di aggregazione gestionale in atto per effetto delle più recenti disposizioni normative tese alla razionalizzazione della *governance* di settore;
 - una disciplina del limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario che, pur preservando la sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza, consenta di superare le potenziali criticità riconducibili a un disallineamento tra gli indici inflazionistici da utilizzarsi per l'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse (stabilmente determinati monitorando l'effettiva dinamica dei prezzi al consumo) e la stima dell'evoluzione inflattiva attesa sulla base della quale viene determinato

il vincolo alla crescita in parola.

CONSIDERATO CHE:

- al comma 4.2 della citata deliberazione 639/2023/R/IDR, l’Autorità ha esplicitato l’insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (POS), redatto secondo l’articolo 3 della deliberazione 639/2023/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l’altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità (alla luce della rinnovata regolazione della qualità tecnica), nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi), anche esplicitando le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo ATO;
 - il piano economico-finanziario (PEF), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 639/2023/R/IDR – esplicita (per ciascuna annualità e per tutto il periodo di affidamento) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - la convenzione di gestione, contenente – ai sensi del comma 4.2, lett. c) – le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 639/2023/R/IDR;
- il comma 5.1 del provvedimento da ultimo richiamato, nel disciplinare la procedura di approvazione delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il successivo comma 5.2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede, in particolare, che:
 - la determinazione delle tariffe per l’anno 2024 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-3 (come integrato dalla deliberazione 639/2021/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all’anno 2022 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 avvenga considerando, in sede di prima approvazione, i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2023 o, in mancanza, quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- il comma 5.3, lett. d), della deliberazione in parola fissa al 30 aprile 2024 il termine entro cui gli Enti di governo dell’ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a

trasmettere all'Autorità, gli atti e i dati di seguito indicati:

- il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche;
 - il piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al piano tariffario, al conto economico, al rendiconto finanziario e allo stato patrimoniale;
 - la convenzione di gestione;
 - una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione del piano economico-finanziario;
 - l'aggiornamento, ai sensi del comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità;
- il comma 8.2 della menzionata deliberazione 639/2023/R/IDR prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 9 - a decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR - con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica (poi arricchita e aggiornata con la richiamata deliberazione 637/2023/R/IDR) - sono stati individuati indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità in ragione delle *performance* delle singole gestioni. In particolare, con la citata deliberazione 637/2023/R/IDR, allo scopo di mitigare le criticità legate al *Climate Change*, è stato introdotto un nuovo macro-indicatore, denominato "M0 – Resilienza idrica", volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio di pertinenza, inclusi gli usi diversi dal civile;
 - prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- nell'ambito della regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, è stato previsto un meccanismo incentivante di premi e penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori relativi all'"Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" e alla "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio";

- l'Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto che i medesimi obiettivi di qualità siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- con deliberazione 637/2023/R/IDR, l'Autorità ha ritenuto opportuno rendere strutturale la valutazione cumulativa, su base biennale, degli obiettivi conseguiti in relazione ai macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, anche al fine di conservare la coerenza con i dati di pianificazione e le grandezze economico-finanziarie comunicate nell'ambito degli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie;
- con i Comunicati 5 febbraio 2024 e 9 febbraio 2024 – ai fini della trasmissione dei dati richiesti nell'ambito dei procedimenti volti allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dai meccanismi di incentivazione della qualità contrattuale e tecnica, di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR, per gli anni 2022 e 2023 – l'Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all'uopo necessaria.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2024-DTAC è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- ai sensi delle deliberazioni e della determina sopra richiamate, ATERSIR ha trasmesso, in data 29 ottobre 2024, lo specifico schema regolatorio relativo al gestore HERA S.p.A. per il sub ambito – Ferrara (con scadenza del relativo affidamento al 31 dicembre 2027), nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 10 novembre 2025 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- peraltro, nell'ambito della predisposizione tariffaria relativa al quarto periodo regolatorio, il soggetto competente in parola, ai fini della determinazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 28 del MTI-4, ha tenuto conto delle proposte tariffarie riferite al terzo periodo regolatorio 2020-2023;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati - ovvero nell'ambito delle attività di monitoraggio all'uopo condotte - la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, ATERSIR, per il gestore in questione, ha

provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (relativi all'annualità 2023), tra l'altro evidenziando, con riferimento ai quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR:

- la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali;
- l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01 e, a partire dalla sua entrata in vigore, ai sensi del d.lgs. 18/23;
- l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE e non ancora dichiarati conformi;
- la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;
- relativamente ai *macro-indicatori di qualità tecnica* – segnatamente: “M0 - Resilienza idrica”, “M1 - Perdite idriche”, “M2 - Interruzioni del servizio”, “M3 - Qualità dell'acqua erogata”, “M4 - Adeguatezza del sistema fognario”, “M5 - Smaltimento fanghi in discarica” e “M6 - Qualità dell'acqua depurata” – il citato soggetto competente (come riepilogato nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento) ha individuato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori nell'annualità 2023;
 - la classe di appartenenza (riferita alla medesima annualità) di ciascun macro-indicatore per cui si rileva la presenza dei connessi prerequisiti;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento, secondo quanto indicato dalla RQTI) previsti per il 2024 e il 2025, da valutarsi ai fini della determinazione dei fattori premiali o di penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dal comma 1.5 della deliberazione 637/2023/R/IDR, con la precisazione che per il macro-indicatore “M0 - Resilienza idrica” l'applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza (Stadi III, IV e V) è rinviata al successivo biennio di valutazione 2026-2027, secondo quanto disposto dal comma 5-bis.9 della RQTI, come da ultimo aggiornato con deliberazione 595/2024/R/IDR;
 - i principali interventi infrastrutturali volti a conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea, anche esplicitando il recepimento nel programma degli interventi (di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) dei progetti finanziati dalle risorse pubbliche stanziare nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU*;
- con riguardo ai *macro-indicatori di qualità contrattuale* – segnatamente: “MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all'esecuzione di allacciamenti e lavori, all'attivazione e disattivazione della fornitura) e “MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei

misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l'utenza) – l'Ente di governo dell'ambito in oggetto (come riepilogato nella Tabella 2 dell'Allegato A) ha identificato:

- il valore assunto dai medesimi macro-indicatori sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati, ai sensi della RQSII, nel 2023;
- la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
- i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento) previsti per il 2024 e il 2025, da valutarsi, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della deliberazione 637/2023/R/IDR;
- con riferimento alle misure introdotte dal MTI-4 per favorire la sostenibilità energetica e ambientale, il medesimo Ente di governo ha, poi, provveduto ad indicare (secondo quanto riportato nella Tabella 3 dell'Allegato A):
 - le valutazioni compiute relativamente all'indicatore "RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità" e all'indicatore "ENE-Quantità di energia elettrica acquistata", di cui ai commi 37.3 e 37.6 del MTI-4;
 - i corrispondenti obiettivi previsti per il 2025, da valutarsi ai fini dell'applicazione dei fattori premiali di cui ai commi 37.5 e 37.7 del MTI-4 (tesi ad incentivare il riutilizzo delle acque reflue depurate e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata).

CONSIDERATO CHE:

- con riguardo alla programmazione degli interventi afferenti al servizio di misura, vengono in rilievo le seguenti disposizioni recate dal D.M. 93/17:
 - *"per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal presente decreto, la periodicità della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica può essere svolta entro un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente"* (articolo 18, comma 5);
 - *"per gli strumenti di misura utilizzati nell'ambito delle attività dei servizi dell'energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorità amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi"* (articolo 18, comma 7);
- ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 332/2020/R/IDR, ATERSIR aderendo alla richiesta formulata dal gestore in oggetto, ha trasmesso all'Autorità la relativa

istanza di deroga dei termini ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del D.M. 93/17, fornendo evidenza – già in sede di trasmissione della proposta tariffaria ai sensi del MTI-3 – che il piano per la sostituzione degli strumenti di misura vetusti fosse stato coerentemente recepito nel programma degli interventi elaborato secondo i criteri di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR;

- nella menzionata istanza, l'Ente di governo dell'ambito ha precisato che:
 - la medesima è, tra l'altro, motivata dall'esigenza di evitare gli oneri sproporzionati (e i conseguenti riflessi negativi sui corrispettivi applicati all'utenza) che il gestore - in considerazione della vetustà dei propri strumenti di misura - sarebbe chiamato a sostenere per il rispetto dei termini delle verifiche periodiche di cui al citato articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17;
 - il programma di sostituzione (da completarsi entro il 2029) prevede interventi di installazione di *smart meters*.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici individuati, ATERSIR, per il gestore HERA S.p.A. (operante nel sub ambito – Ferrara), ha selezionato il tipo di schema regolatorio sulla base:
 - di un rilevante fabbisogno di investimenti (ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili), in rapporto alle infrastrutture esistenti;
 - della presenza di avvenuti cambiamenti sistematici (connessi all'attività di *“pulizia programmata annuale delle caditoie al servizio delle reti fognarie miste e separate presenti sul territorio”*, nonché al *“potenziamento delle attività di gestione delle acque meteoriche”*), tali da richiedere – in coerenza con quanto previsto al comma 19.3 del MTI-4 – il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} ; posizionando la menzionata gestione nello *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR;
- le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento al confronto tra l'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno pianificato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, hanno evidenziato una spesa effettiva per investimenti in linea con la spesa pianificata per il quadriennio considerato;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato di:
 - non essersi avvalso (per le annualità in cui ne ricorrono i presupposti) della facoltà di valorizzare ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , consentita dalla regolazione a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari;
 - non essersi avvalso della facoltà di applicare l'ammortamento finanziario di cui al comma 11.8, lett. c), dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR;
- per il gestore in parola – per il quale è stato riscontrato un margine, $\Delta Opex$, dato dalla differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa

dell'annualità 2020 e il costo operativo efficientabile, CO_{eff} , sostenuto dall'operatore con riferimento alla medesima annualità – il citato soggetto competente ha tra l'altro esplicitato di aver proceduto, ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$ di cui all'articolo 18 del MTI-4, a determinare la quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$, prevista a decurtazione della componente di costo $Opex_{end}^{2022}$, sulla base di un valore del coefficiente $\gamma_{i,j}^{OP}$ pari a $-\frac{1}{2}$ in ragione:

- della *classe* della tabella di cui al comma 18.1 del MTI-4, in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello pro capite (riferito al 2020) del costo operativo totale sostenuto;
- del *cluster* (di cui alla medesima tabella) in cui ricade l'operatore, tenuto conto del relativo costo operativo stimato, calcolato applicando il modello statistico elaborato dall'Autorità;
- conseguentemente, per il gestore di cui al precedente alinea – ai fini dell'evidenziazione in bolletta della quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ (da versare a CSEA) volta ad alimentare il Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato di cui all'articolo 36-*bis* del MTI-3 – la medesima quota è stata espressa in unità di consumo e indicata pari a 1,4 eurocent/mc;
- inoltre, con riferimento ai costi operativi connessi a specifiche finalità, $Opex_{tel}^a$, di cui all'articolo 19 del MTI-4, il soggetto competente in parola (oltre alla riferita quantificazione degli oneri aggiuntivi Op^{new}) ha evidenziato di aver valorizzato:
 - i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica ($Opex_{QT}^a$), ricomprendendovi: *i)* ai sensi del comma 19.8, lett. a), del MTI-4, i costi computati nei limiti della pertinente componente quantificata ai fini della determinazione tariffaria relativa all'annualità 2023 (risultata inferiore rispetto agli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità 2023); *ii)* ai sensi del comma 19.8, lett. b), del MTI-4, gli oneri connessi ai nuovi obiettivi di qualità tecnica introdotti con la deliberazione 637/2023/R/IDR afferenti al macro-indicatore “M3 - Qualità dell'acqua erogata”, in riferimento al quale l'operatore si colloca nella classe a cui è associato l'obiettivo di miglioramento del livello di partenza;
 - i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità contrattuale ($Opex_{QC}^a$), ricomprendendovi, ai sensi del comma 19.9, lett. a), del MTI-4, gli oneri computati nei limiti della pertinente componente di costo quantificata ai fini della determinazione tariffaria 2023 (risultata di importo inferiore rispetto agli oneri rendicontati con riferimento all'annualità 2023);
 - la componente OP_{social}^a (nel rispetto delle previsioni di cui al comma 19.10, lett. a), del MTI-4), precisando che la medesima è destinata alla copertura degli oneri connessi al mantenimento di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (c.d. bonus idrico integrativo);
- peraltro, nell'ambito delle componenti a conguaglio (secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal comma 28.1 del MTI-4), per la menzionata gestione si è provveduto al recupero (a favore dell'utenza) dello scostamento tra quanto valorizzato

nelle componenti tariffarie di natura previsionale $Opex_{QT}$ (per il 2022) e OP_{social} (per il 2022 e il 2023) e gli oneri effettivamente sostenuti nelle medesime annualità;

- ATERSIR, per il gestore in parola, si è, poi, avvalsa della facoltà di presentare motivata istanza (di cui al comma 28.1, lett. f), del MTI-4) per il riconoscimento di costi aggiuntivi nell'ambito della quantificazione della componente di congruaggio *“costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali”* riferita all'anno $a = \{2024\}$, volta al pieno recupero dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti nel 2022 dal menzionato gestore. L'istanza in parola – nella quale è stato, tra l'altro, esplicitato che l'operatore *“effettua annualmente la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia”* – è stata corredata:
 - dalla descrizione delle azioni intraprese nel 2022 e 2023 per il contenimento dei costi dell'energia e dei risultati raggiunti in termini di risparmio energetico a fronte del piano presentato nell'ambito dell'istanza per il pieno riconoscimento dei costi dell'energia elettrica sostenuti nel 2021;
 - da un nuovo piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia, ricomprendendo nel medesimo l'ottimizzazione energetica degli impianti, l'efficientamento delle macchine e del comparto di ossidazione biologica, nonché il riassetto idraulico;
 - da una valutazione del potenziale risparmio energetico;
 - dall'esplicitazione delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali;
- in particolare, per anticipare almeno in parte gli effetti del possibile *trend* di diminuzione del costo dell'energia elettrica, il medesimo Ente di governo si è avvalso della possibilità (prevista dal comma 21.1 del MTI-4) di quantificare il costo totale della fornitura elettrica $CO_{EE}^{effettivi,a-2}$ per un importo inferiore al massimo ammissibile, avendo comunque verificato il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- peraltro, a partire dall'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023, l'Ente di governo in oggetto ha provveduto a recepire gli effetti derivanti dall'esito del procedimento sanzionatorio avviato con determina 41/2019/IDR-DSAI – a seguito di una specifica verifica ispettiva presso il gestore HERA S.p.A. – e conclusosi con deliberazione 149/2022/S/IDR, declinando, secondo quanto richiesto dal provvedimento da ultimo citato, *“le modalità di recupero degli indebiti vantaggi associati alla mancata dichiarazione dei ricavi da “altre attività idriche” (R_b) – a valere sulle tariffe applicate dal 2014 in poi”*;
- ATERSIR, in una logica di sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza e comunque nel rispetto della citata condizione di equilibrio economico-finanziario della gestione interessata, in accordo con l'operatore in oggetto, ha:
 - indicato le singole componenti di costo ammissibili ai sensi del MTI-4 che non ha ritenuto di coprire integralmente;
 - quantificato la quota residua dei congruagli afferenti al periodo 2024-2027 non ancora recuperati nell'ambito del piano economico-finanziario.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riguardo ai corrispettivi applicati all'utenza (e segnatamente alla quota variabile del corrispettivo di acquedotto per l'utenza domestica residente), ATERSIR ha evidenziato che, per porzioni del territorio gestito, sono ancora in corso le attività volte al completamento delle anagrafiche utenti (al fine di stabilire, per ciascuna utenza domestica residente, l'effettiva numerosità del nucleo familiare) e che il gestore in discorso sta continuando ad applicare per talune utenze un criterio *pro capite* standard (contemplato dalla regolazione per la fase di prima applicazione del TICS). Tale articolazione tariffaria non appare, pertanto, coerente con i criteri recati dal comma 3.4, lett. b), e dall'articolo 5 del TICS, in materia di articolazione *pro capite*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- l'Autorità si riserva di verificare il recepimento nel primo aggiornamento utile del programma degli interventi (di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) degli eventuali interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziare (anche nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU* e del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, PNIISSI), in esito a procedure di selezione delle proposte giunte a conclusione in data successiva a quella di predisposizione tariffaria;
- nelle more della definizione dei contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall'Autorità per il servizio idrico integrato, l'Autorità medesima si riserva di valutare gli effetti che da questi deriveranno.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, per il gestore HERA S.p.A. (operante nel sub ambito – Ferrara):
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione;
- per la citata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per le pertinenti annualità del quarto periodo regolatorio, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR e dalla determina 1/2024-DTAC;

- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - con le precisazioni di seguito riportate - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- in particolare, gli interventi programmati per la menzionata gestione risultino coerenti con gli obiettivi individuati dal pertinente Ente di governo sulla base di dati oggetto di specifico monitoraggio in sede di espletamento delle valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dai pertinenti meccanismi incentivanti di qualità contrattuale e tecnica secondo quanto precisato nelle deliberazioni 37/2024/R/IDR e 39/2024/R/IDR;
- alla luce del piano pluriennale di sostituzione degli strumenti di misura esistenti presentato da ATERSIR per il menzionato gestore, possa essere accolta - ai sensi di quanto previsto dal punto 1 della deliberazione 332/2020/R/IDR, in attuazione dell'articolo 18, comma 7, del D.M. 93/17 - la richiesta di deroga dal rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 5, del medesimo decreto ministeriale, atteso che - come evidenziato dal soggetto competente - le verifiche periodiche degli strumenti di misura previste dalla richiamata normativa comporterebbero oneri sproporzionati per il gestore in parola, tali da rendere opportuno, anche al fine di contenere gli impatti tariffari sull'utenza, procedere con il piano di sostituzione proposto;
- nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti per l'adeguamento agli standard di qualità tecnica e contrattuale e per finalità sociali, sia poi opportuno accogliere le istanze per il riconoscimento delle connesse componenti di costo previsionali ($Opex_{QT}^a$, $Opex_{QC}^a$ e OP_{social}^a) presentate dall'Ente di governo per l'operatore in parola, riservandosi di verificare il recupero di eventuali scostamenti nell'ambito delle componenti a conguaglio, secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal comma 28.1 del MTI-4;
- sia, altresì, opportuno accogliere l'istanza avanzata dal medesimo Ente di governo dell'ambito per il riconoscimento di oneri aggiuntivi volti al pieno recupero dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti nel 2022 nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio "*costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali*" riferita all'anno $a = \{2024\}$, atteso che l'istanza in discorso è stata corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia, con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali, secondo quanto previsto dal comma 28.1, lett. f), del MTI-4;
- il piano economico-finanziario, nel quale risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nella Tabella 1 dell'Allegato B (che, tra l'altro, tengono conto – nell'ambito della quantificazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 28 del MTI-4 – dei valori del moltiplicatore tariffario relativi al terzo periodo regolatorio 2020-2023), sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
- a seguito della riallocazione dei conguagli operata dall'Ente di governo in oggetto, sia opportuno esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato B la quota residua dei conguagli

afferenti al periodo 2024-2027 non ancora recuperati nell'ambito del piano economico-finanziario;

- la menzionata proposta tariffaria comunicata all'Autorità appaia adeguata a garantire che la gestione del servizio idrico avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario.

RITENUTO, ANCHE, CHE:

- a fronte della riscontrata incoerenza tra la struttura dei corrispettivi applicata dal gestore in parola e la struttura risultante dai criteri recati dal comma 3.4, lett. b), e dall'articolo 5 del TICS, in materia di articolazione *pro capite*, sia necessario richiedere al competente Ente di governo dell'ambito di:
 - monitorare le attività poste in essere dal citato operatore per superare, in un arco di tempo congruo, le criticità applicative in ordine alla disponibilità di banche dati parziali e tali da non consentire la generalizzata adozione - per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto - del criterio *pro capite* basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente;
 - in esito alle attività di cui al precedente alinea, adottare un'articolazione tariffaria che assicuri, per tutte le utenze interessate, la configurazione (con riferimento alla quota variabile relativa al servizio di acquedotto) di fasce di consumo sulla base di quantità *pro capite* (in funzione del numero di componenti dell'utenza domestica residente), secondo quanto previsto dal TICS.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l'adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, trattandosi di ordinaria attuazione della regolazione tariffaria dell'Autorità, cui quest'ultima è vincolata da previgenti disposizioni, al fine di garantire certezza e tutela all'utenza nell'applicazione dei corrispettivi

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2024-2027 (considerato dal MTI-4 e comunque fino alla scadenza dell'affidamento della gestione in questione), il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità 639/2023/R/IDR, proposto da ATERSIR per il gestore HERA S.p.A. (operante nel sub ambito – Ferrara), approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. tenuto conto degli obiettivi specifici riportati nell'Allegato A, di approvare - quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 - i valori del moltiplicatore *g* di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B, per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 secondo quanto disposto dal comma 5.4 della deliberazione

- 639/2023/R/IDR;
3. di esplicitare, nella *Tabella 2* dell'*Allegato B*, la quantificazione della quota residua dei conguagli afferenti al periodo 2024-2027 non ancora recuperati nell'ambito del piano economico-finanziario;
 4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità 639/2023/R/IDR, che i valori del moltiplicatore *g* per le annualità successive al 2025 siano rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione in parola;
 5. di richiedere ad ATERSIR lo svolgimento delle attività declinate in premessa con riferimento al gestore in oggetto, atte a consentire, per tutte le utenze interessate, la tempestiva adozione - per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto - del criterio *pro capite* basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente, secondo quanto previsto dal TICS;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini